

Cass. pen., S.U., 14 marzo 2014, n. 12228

Le Sezione Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della l. n. 190 del 2012, hanno individuato la linea di demarcazione tra il delitto di concussione e quello di indebita induzione, ritenendo, in particolare, che - il reato di cui all'art. 317 c.p., così come novellato dalla suddetta legge, sussiste in presenza di un abuso costringitivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità; - il reato di cui all'art. 319-quater c.p., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, invece, consiste nell'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisorii, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale; - nei casi ambigui o di confine, i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica ed all'esito di una complessiva ed equilibrata valutazione del fatto.

I giudici di legittimità hanno inoltre affermato che “il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre ‘l'*extraneus*’, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la ‘*par condicio contractualis*’ ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti”.